

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-133 del 29/12/2023
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare - e Arpae per la realizzazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio sanitario per il territorio.
Proposta	n. PDEL-2023-133 del 27/12/2023
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca

Questo giorno 29 (ventinove) dicembre 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare - e Arpae per la realizzazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio sanitario per il territorio.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., ed in particolare, l’articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- l’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;
- l’art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale”;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) che all’art. 1, comma 3-bis, individua gli enti del sistema delle amministrazioni regionali, tra i quali Arpae e gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA ALTRESI’:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2180 del 18/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare - e le Aziende e Enti del SSR (compresa Arpae) per la realizzazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio sanitario per il territorio”;

PREMESSO:

- che nella D.G.R. n. 2180 del 18/12/2023 di cui al punto precedente viene evidenziato quanto segue:
 - il Sistema Sanitario Regionale è, oggi, chiamato ad affrontare sfide significative,

conseguenti al cambiamento strutturale del Sistema Sanitario Nazionale, che hanno comportano l'avvio di un necessario percorso di evoluzione del SSR stesso attraverso la riorganizzazione della sua principale tecnostruttura ovvero la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare e della relazione di questa con le Aziende ed Enti del SSR (compresa Arpae) e con i diversi stakeholder per rafforzare la visione unitaria di sistema in un'ottica di maggiore coinvolgimento nella progettazione e nell'evoluzione del sistema stesso;

- si ritiene, pertanto, strategico e di reciproco interesse per la Regione Emilia-Romagna, per il tramite della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare e le Aziende/Enti del SSR (compresa Arpae) ed altri Enti coinvolti, come definiti nella D.G.R. n. 2180/2023, procedere con l'attivazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema Sanitario Regionale;
- per garantire l'efficace realizzazione di progetti e attività, di cui al punto precedente, si considera necessario procedere ad un ottimale utilizzo delle risorse professionali, sfruttando ogni possibile sinergia tra quelle dipendenti dalla Regione e quelle inquadrare nelle Aziende ed Enti del SSR (compresa Arpae) ed altri Enti coinvolti, così come definiti nella D.G.R. n. 2180/2023;
- si ritiene, pertanto, che sussista un reciproco interesse della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, delle Aziende/Enti del SSR (compresa Arpae) ed altri Enti coinvolti, all'attivazione di assegnazioni temporanee, come forma di collaborazione integrata, di personale qualificato per la realizzazione di progetti/attività di cui sopra;

VISTA:

- la Legge Regionale 27 dicembre 2022, n. 23, che all'art. 17 detta misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne limitando la possibilità di comandi/distacchi a ipotesi eccezionali e prevedendo, in particolare, che al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane per l'attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema Sanitario Regionale, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale, le strutture regionali titolari di competenze in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario,

funzioni sanitarie, sociali e sociosanitarie, consentano l'utilizzo temporaneo di personale previa convenzione tra gli enti interessati;

DATO ATTO:

- che, con la sopra citata D.G.R. n. 2180/2023, viene approvato uno schema di Protocollo di Intesa che disciplina le modalità di collaborazione di Arpae con la Regione Emilia-Romagna, volta, in particolare, alla realizzazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema Sanitario Regionale;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere, conseguentemente, all'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa (allegato sub A) quale parte integrante del presente atto), che sarà sottoscritto a cura del Direttore Generale di questa Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Francesca Castagneti, Responsabile del Servizio Risorse Umane;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa fra la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare e Arpae per la realizzazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema Sanitario Regionale (allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) che sarà sottoscritto a cura del Direttore Generale di questa Agenzia;
2. di approvare lo schema di progetto allegato sub B) quale parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il Protocollo di Intesa abbia validità dal 1/01/2024 o dalla data di sottoscrizione, se successiva, e scadenza non oltre il 31/12/2026, con possibilità di essere rinnovato nel rispetto della normativa vigente, previo accordo tra le parti a seguito di

positiva congiunta valutazione delle attività.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Allegato A

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA -

e

ARPAE Emilia-Romagna

////////////////////////////////////

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 52 - c.a.p. 40127 - C.F. 800.625.903.79, rappresentata dal Direttore generale **CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**, Luca Baldino,

e

ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5 - c.a.p. 40139 - C.F. 04290860370, rappresentata dal Direttore generale, Giuseppe Bortone,

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare, l'articolo 23-bis, comma 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, sulla base di appositi protocolli di intesa, possono disporre, per singoli progetti d'interesse specifico delle amministrazioni stesse e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

PREMESSO CHE

- il Sistema sanitario regionale è, oggi, chiamato ad affrontare sfide significative, conseguenti al cambiamento strutturale del sistema sanitario nazionale, che hanno comportato l'avvio di un necessario percorso di evoluzione del SSR stesso attraverso la riorganizzazione della sua principale tecnostruttura ovvero la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e della relazione di questa con le Aziende ed Enti del SSR e con i diversi Stakeholder per rafforzare la visione unitaria di sistema in un'ottica di maggiore coinvolgimento nella progettazione e nell'evoluzione del sistema stesso;
- si ritiene, pertanto, strategica, e di reciproco interesse della Regione Emilia-Romagna per il tramite della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare e le Aziende/Enti del SSR (compresa Arpae), l'attivazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale;
- esiste, pertanto, un reciproco interesse della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, dell'Azienda/Ente all'attivazione di assegnazioni temporanee, come forma di collaborazione integrata, di personale qualificato per la realizzazione di progetti/attività di cui sopra;
- valutato di individuare, in particolare, le risorse di cui sopra tra quelle dipendenti dall'Azienda/Ente di....., che si è dichiarata/o disponibile all'assegnazione temporanea di personale di cui all'Allegato B;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2180 del 18/12/2023 che ha approvato lo schema tipo del presente Protocollo di intesa;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI

1. Utilizzare professionalità che coadiuvino la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare e l'Agenda Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, (Intercent-ER), nelle attività riguardanti l'attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale.

ARTICOLO 2- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Il Direttore Generale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare (anche per conto dell'Agenda Intercent-ER), previa richiesta del dirigente competente per le specifiche attività / progetti, indirizzerà al Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna la proposta, motivata dalla realizzazione di progetti mirati di cui all'articolo precedente, di assegnazione temporanea di risorse professionali che potrà riguardare, di norma, personale dirigenziale con rapporto di lavoro subordinato, funzionari con titolarità di incarichi di funzione o elevata qualificazione e figure del comparto, utilizzando il modello allegato alla presente.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda/dell'Ente, previa acquisizione del consenso degli interessati, metterà a disposizione il personale richiesto.
3. Il Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare assegnerà il personale alle strutture richiedenti, per lo svolgimento dei progetti e delle attività di cui all'Art. 1.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata del Presente protocollo è di 3 anni.
2. Il presente protocollo decorre a far data dal 01/01/2024, o dalla data di sottoscrizione, se successiva, e termina il 31/12/2026. Lo stesso potrà essere oggetto di eventuale

rinnovo, nei limiti della normativa vigente, previo accordo a seguito di positiva congiunta valutazione delle attività.

ARTICOLO 4 - GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

1. Il personale resta nella dipendenza organica dell'Azienda/Ente di provenienza, datore di lavoro.
2. La gestione degli istituti giuridici ed economici attinenti al rapporto di lavoro dei dipendenti individuati resta, pertanto, in capo alle Aziende/Enti datori di lavoro; il trattamento giuridico ed economico del personale individuato ai sensi del presente Protocollo di intesa, è quello in godimento presso l'Azienda/Ente di appartenenza e non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione utilizzatrice.
3. I collaboratori individuati presteranno la propria attività a favore e per lo svolgimento del progetto/attività definite nelle note di cui all'art. 2).
4. L'impegno del personale individuato, con le modalità di cui all'art. 2), ai sensi e per gli effetti della presente disciplina, è distinto in tre tipologie:
 - a. inferiore alle 18 ore;
 - b. superiore alle 18 ore, ma non a tempo pieno;
 - c. a tempo pieno.
5. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) nessuna rilevazione sarà effettuata dall'Ente ospitante in quanto gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro rimangono in capo al rispettivo datore di lavoro.
6. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la struttura regionale presso la quale il dipendente è assegnato si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (per la parte di competenza nell'ipotesi di cui alla lettera b)) quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario, per quanto compatibili con i CCNL di riferimento, ed anche al fine del computo per il riconoscimento del trattamento sostitutivo di mensa, inviando i relativi prospetti

riepilogativi al competente ufficio dell'Azienda od Ente datore di lavoro. Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato all'Ente datore di lavoro per i relativi adempimenti ed alla struttura regionale di assegnazione per gli aspetti organizzativi connessi.

7. Il personale di cui alle lettere b) e c) potrà accedere all'istituto del lavoro agile secondo le modalità disciplinate dalla Regione Emilia-Romagna, se compatibile con le disposizioni contrattuali dell'Azienda/Ente di provenienza. L'accordo individuale è sottoscritto dall'Ente utilizzatore e trasmesso all'Azienda/Ente datore di lavoro ai fini della registrazione obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni normative.
8. Il personale individuato è tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento adottato dalla Regione e a quanto contenuto nelle direttive regionali in materia di rispetto dell'orario di lavoro, in base al tipo di impegno, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, trasparenza e rapporti con gli utenti e con gli altri collaboratori.
9. Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare o di comportamento della Regione Emilia Romagna commesse dal personale temporaneamente assegnato, le strutture regionali informeranno l'Azienda/Ente datore di lavoro nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. La Regione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale assegnato temporaneamente.
11. Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione del presente Protocollo di intesa, non comportano, a nessun titolo, la costituzione di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale.

12. Il personale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 co. 4 dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine a incompatibilità e conflitti di interessi (artt. 35 bis e 54 D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., D.P.R. n. 62/2013) trattenuta agli atti della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici.

ARTICOLO 5- OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare procederà ad una puntuale programmazione annuale, dell'utilizzo di risorse professionali per l'attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale.
2. Ferme restando le modalità di corresponsione del trattamento economico di produttività/risultato in godimento presso l'Azienda/Ente datore di lavoro, il Dirigente di riferimento, responsabile della gestione del personale assegnato temporaneamente, attribuirà gli obiettivi in relazione a quelli individuati nel progetto/attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento, utilizzando le metodologie di valutazione previste dall'Azienda/Ente di appartenenza, trasmettendone altresì le risultanze.
3. Per le tipologie di assegnazione di cui alle lettere b) e c) di cui all'art. 4 co. 4, la Direzione Generale Cura della Persona salute e welfare fornirà informazioni, all'Azienda/Ente di appartenenza del collaboratore, circa la maturazione al diritto del buono pasto nelle giornate di lavoro rese a favore della struttura regionale di assegnazione. In questi casi l'onere del buono pasto si intende a carico dell'Azienda/Ente di appartenenza. Per la tipologia di assegnazione di cui alla lettera a), si rimanda all'art. 4 co. 5.
4. Le trasferte, per i collaboratori di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 co. 4, saranno autorizzate secondo le disposizioni regionali dal Dirigente di riferimento per le

attività/progetti, previa verifica di corrispondenza con gli obiettivi assegnati, e saranno a carico dell'Azienda/Ente di appartenenza nel rispetto delle modalità previste da detta Azienda/Ente.

5. La Regione si impegna a favorire l'aggiornamento continuo e l'accesso alle opportunità formative anche per il personale assegnato in via temporanea, di cui alla lettera c) dell'art. 4 co. 4.
6. Le strutture regionali presso cui opera il personale in oggetto forniscono al datore di lavoro, per il tramite della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare compiuta informazione in merito all'utilizzo degli istituti legati alle presenze/assenze, oltre alla documentazione relativa all'apprezzamento dell'attività svolta.
7. Esclusivamente ai collaboratori afferenti alla tipologia di cui alla lettera c) dell'art. 4 co.4, sarà attribuita una postazione di lavoro presso le sedi regionali, nel rispetto delle discipline regionali in materia di spazi di lavoro. In tal senso, in fase di accreditamento del collaboratore assegnato temporaneamente, la Regione Emilia-Romagna individua il fabbisogno del dipendente.
8. Non possono essere attribuiti dalla Regione Emilia-Romagna incarichi dirigenziali o di Elevata Qualificazione/di Funzione, né poteri di firma, fatto salvo quanto eventualmente previsto appositamente in occasione dell'attivazione della singola collaborazione. Nell'attivazione dell'assegnazione temporanea del collaboratore, in relazione allo sviluppo del progetto specifico, può essere individuato l'eventuale ambito di responsabilità da attribuire al collaboratore (es. membro di gara).
9. Per quanto attiene la disciplina in materia di coperture assicurative e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia. I relativi adempimenti sono in capo all'Azienda/Ente di appartenenza per quanto concerne l'informazione e la formazione sui rischi tipici

connessi alle mansioni di carattere amministrativo svolte presso la Regione Emilia-Romagna; in caso di svolgimento di mansioni diverse, la Regione Emilia-Romagna si impegna a comunicare le mansioni di assegnazione e la relativa valutazione dei rischi.

10. Il personale di cui all'art. 4 co. 4 lettere b) e c), sarà inserito nel registro di trattamento dei dati dal dirigente competente, come incaricato del/i trattamento/i dei dati personali, che derivano dallo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
11. La Giunta Regionale, in sede di programmazione annuale sanitaria, regionale, terrà conto delle collaborazioni attivate o programmate ai fini del dimensionamento del finanziamento assegnato.

ARTICOLO 6- NORMA DI RINVIO

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo può essere modificato, in qualsiasi momento, di comune accordo. Inoltre, ciascuna delle Parti può recedere dall'accordo, con atto scritto e motivato, per il sopravvenire di fatti e situazioni che rendano inutile e/o inopportuno l'accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, valgono le vigenti disposizioni normative.

Bologna, ____

**Per la Regione Emilia Romagna
il Direttore Generale Cura della persona
Luca Baldino**

**Per l'Azienda/Ente
Il Direttore Generale**

ALLEGATO B)

SCHEMA DI PROGETTO

NOME E COGNOME

AZIENDA

DENOMINAZIONE PROGETTO

DESCRIZIONE PROGETTO

INDICATORE

TARGET

IMPEGNO

PERIODO

DAL _____ **AL** _____